

Comune di Verrayes  
Comune de Verrayes

*Regione Autonoma Valle d'Aosta*

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA DISCIPLINA DELLE  
SANZIONI TRIBUTARIE.**

Approvato con deliberazione di Consiglio n. 62 del 22/12/1998

## INDICE

### TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Ambito di applicazione

### TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2 Sanzioni amministrative

Art. 3 Principi

Art. 4 Criteri di determinazione della sanzione

Art. 5 Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

Art.6 Trasformazione, fusione e scissione di società

Art.7 Ravvedimento

### TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 8 Irrogazione immediata della sanzioni collegate al tributo

Art. 9 Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

Art. 10 Rateazione della sanzione

Art. 11 Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

### TITOLO IV DISCIPLINA TRANSITORIA, NORMATIVA DI RINVIO ED ESECUTIVITA'

Art. 12 Disciplina transitoria

Art. 13 Normativa di rinvio

Art.14 Esecutività

## TITOLO I PRINCIPI GENERALI

### Art. 1

#### Ambito di applicazione del presente Regolamento

1. Nel presente regolamento sono disciplinati i principi generali in materia di sanzioni, ai sensi del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n° 472 e successive modifiche, relativamente ai tributi locali di pertinenza di questo Comune.

## TITOLO II DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 2

#### Sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione delle norme tributarie si distinguono in sanzioni pecuniarie, che consistono nel pagamento di una somma di denaro, e in sanzioni accessorie, che sono irrogate nei casi espressamente previsti dalla legge.
2. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.
3. L'obbligazione al pagamento delle sanzioni amministrative non si trasmette agli eredi.

### Art. 3

#### Principi

1. Nel procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative, il funzionario responsabile del tributo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
  - a) principio di legalità ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997;
  - b) la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione;

- c) nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente o volontaria, sia essa dolosa o colposa, secondo i criteri di cui al libro I, titolo III, capo I del codice penale;
  - d) non può essere assoggettato a sanzione colui che, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità di intendere e di volere, nei casi previsti dal libro I, titolo IV, capo I del codice penale;
  - e) le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave quando al consulente è stata richiesta la soluzione di problemi di speciale difficoltà;
  - f) le violazioni riferite dalle disposizioni vigenti a società, associazioni od enti si intendono riferite alle persone fisiche che ne sono autrici, solo se commesse dopo il 1° aprile 1998;
  - g) se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, inteso come falsa rappresentazione della realtà, l'agente non è responsabile, purché l'errore non sia stato determinato da colpa;
  - h) non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento del tributo e delle sanzioni o qualora il fatto sia stato commesso per ignoranza della legge tributaria, purché si tratti di ignoranza inevitabile;
  - i) il contribuente, il sostituto ed il responsabile di imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto che è stato denunciato all'autorità giudiziaria ed è addebitabile esclusivamente a terzi;
  - j) non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.
2. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto sancito dall'art. 3 del decreto legislativo n° 472/1997

#### Art. 4.

##### Criteri di determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione si deve aver riguardo alla gravità della violazione, desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonché alla sua personalità, desunta anche dai suoi precedenti fiscali ed alle sue condizioni economiche e sociali.
2. Nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso nella violazione delle stesse disposizioni oppure di altre disposizioni che, pur essendo diverse, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità, la sanzione è aumentata:

- a) del 10% se la violazione è stata commessa per una sola annualità di imposizione;
  - b) del 30% se la violazione è stata commessa per due sole annualità di imposizione;
  - c) del 50% se la violazione è stata commessa per tre annualità di imposizione.
3. L'aumento di cui al comma 2 è escluso nei casi in cui le violazioni siano state definite ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 del decreto legislativo n° 472/1997, oppure in dipendenza di adesione all'accertamento.
  4. Nel caso in cui si verificano eccezionali circostanze che comportano una sproporzione tra l'entità della sanzione da comminare e l'ammontare del tributo cui la violazione si riferisce, l'importo della sanzione può essere ridotto fino alla metà del minimo della stessa (comma 4, articolo 7 del decreto legislativo n° 472/1997).
  5. La prima annualità di riferimento, ai fini dell'applicazione del comma 2°, è identificata nell'anno 1998.

#### Art.5

##### Obblighi del funzionario responsabile del tributo in caso di cessione d'azienda

1. In caso di cessione di azienda e qualora l'acquirente lo richieda, il funzionario è tenuto a rilasciare un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio dell'acquirente, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.
1. In caso di certificato con esito positivo o qualora l'acquirente non richieda il certificato di cui al comma 1, il cedente e il cessionario si considerano obbligati in solido, secondo quanto disposto dai commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 14 del decreto legislativo n° 472/1997.

#### Art. 6

##### Trasformazione, fusione e scissione di società

1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse, relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l' art. 2499 del codice civile.
2. Nei casi di scissione anche parziale di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per le violazioni commesse anteriormente alla data dalla quale la scissione produce effetto.

#### Art.7

##### Ravvedimento

1. Se la violazione non è stata ancora constatata e comunque non sono ancora iniziati accessi, ispezioni, verifiche, invio di questionari, o altre attività amministrative di

accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, si applicano le riduzioni di cui all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo n° 472/1997. La data alla quale si deve far risalire la commissione della violazione di legge è identificabile nel giorno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo

2. Se non vengono rispettate le condizioni di cui all'art. 13, comma 2 del decreto legislativo n° 472/1997, il soggetto decade dal beneficio della riduzione della sanzione. Lo stesso avviene quando il soggetto non paga gli importi dovuti nel loro esatto ammontare o effettua il pagamento oltre i termini stabiliti. In tali ipotesi il funzionario responsabile emette apposito atto di accertamento e/o di irrogazione, al fine di recuperare gli importi ancora dovuti.
3. Qualora il tributo non debba essere assolto mediante autoliquidazione, come, ad esempio, in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.

### TITOLO III PROCEDIMENTI DI CONTESTAZIONE ED IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

#### Art. 8

##### Irrogazione immediata delle sanzioni collegate al tributo

1. Le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono di norma irrogate con atto contestuale all'avviso di accertamento d'ufficio di rettifica o di liquidazione, motivati a pena di nullità.
2. Nell'atto devono essere indicati, a pena di nullità, i fatti attribuiti al trasgressore, le norme applicate, i criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità, nonché i minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve altresì contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
3. E' ammessa l'adesione del contribuente con il pagamento della sanzione ridotta ad un quarto e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, contestualmente al pagamento del tributo, se dovuto, e degli interessi calcolati sullo stesso.
4. Non si applica l'adesione di cui al comma 3 nel caso in cui le sanzioni si riferiscano all'omesso o ritardato pagamento del tributo.
5. Le sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento del tributo possono essere

irrogate, oltre che con il procedimento di cui al presente articolo ed al successivo art. 9, anche mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione.

#### Art.9

Irrogazione delle sanzioni anche non collegate al tributo e di quelle accessorie

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano nelle seguenti ipotesi:
  - a) concorso di violazioni;
  - b) violazioni continuate;
  - c) violazioni formali;
  - d) contestazioni di dolo e colpa grave.
2. Il funzionario responsabile del tributo cura la notificazione dell'atto di contestazione all'autore della violazione ed ai soggetti solidalmente obbligati.
3. L'atto di contestazione deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione della sanzione, dell'entità della sanzione stessa, nonché dei minimi edittali previsti dalla legge per le singole violazioni. L'atto deve inoltre contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di contestazione, l'indicazione dei benefici relativi all'adesione del contribuente, ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata. Sono fatti salvi i diversi termini per il pagamento previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992 n° 504.
4. Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di contestazione il trasgressore ed i soggetti obbligati in solido al pagamento dell'importo della sanzione possono procedere alla:
  - a) adesione all'atto di contestazione mediante il pagamento di un quarto della sanzione indicata e comunque non inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, insieme al tributo, se dovuto, ed agli interessi calcolati sullo stesso;
  - b) produzione delle deduzioni difensive;
  - c) impugnazione alla commissione tributaria provinciale dell'atto di contestazione, che si considera a tutti gli effetti atto di irrogazione.
5. Nell'ipotesi in cui siano state prodotte le deduzioni difensive di cui al comma 4, lettera b), il funzionario responsabile del tributo, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, ha l'obbligo di pronunciarsi in merito con atto motivato.
6. L'adesione del contribuente impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

7. Non si applica l'adesione di cui al comma 4, lettera a), nel caso in cui le sanzioni si riferiscono all'omesso o ritardato pagamento del tributo.

#### Art. 10

##### Rateazione della sanzione

1. Il funzionario responsabile del tributo può eccezionalmente consentire, su richiesta motivata dell'interessato, che dimostri di trovarsi in condizioni economiche disagiate, debitamente comprovate, il pagamento in rate mensili, di pari importo, della sanzione.
2. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio del pagamento rateizzato e deve provvedere all'adempimento dell'obbligazione residua entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta; oltre detto termine si procede alla riscossione coattiva della sanzione.

#### Art. 11

##### Sospensione dei rimborsi per crediti nei confronti del Comune e compensazione

1. Qualora l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido al pagamento della sanzione, vantino un credito nei confronti del Comune, il pagamento del credito può essere sospeso se è stato notificato un atto di contestazione o di irrogazione, anche se non siano ancora divenuti definitivi.
2. La sospensione del pagamento del credito opera nei limiti della somma risultante dal provvedimento amministrativo o dalla sentenza della commissione tributaria o di altro organo.
3. In presenza di provvedimento definitivo l'ufficio competente per i rimborsi pronuncia la compensazione del debito, d'ufficio o su istanza dell'interessato.
4. I provvedimenti di sospensione del pagamento del credito e di compensazione devono essere notificati al trasgressore ed ai soggetti obbligati al pagamento della sanzione e sono impugnabili avanti alla commissione tributaria provinciale, che può anche disporre la sospensione.
5. La sospensione dei rimborsi può anche operare tra crediti e sanzioni riferibili a tributi diversi.

TITOLO IV  
DISCIPLINA TRANSITORIA, NORMATIVA DI RINVIO ED ESECUTIVITA'

Art. 12  
Disciplina transitoria

1. Dal 1° gennaio 1999 tutti gli importi espressi in Lire, di cui al presente regolamento, potranno essere indicati nel relativo controvalore in Euro.

Art.13  
Normativa di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a quanto previsto dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, n° 471, 472 e 473 e successive modificazioni, nonchè dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n° 218.

Art.14  
Esecutività

1. A seguito dell'approvazione della relativa delibera consiliare di approvazione del presente regolamento, esso verrà ripubblicato all'albo pretorio per 15 giorni ed avrà effetto dal 1° gennaio 1999.

